



*Questura di Bologna  
Squadra Mobile*

*4<sup>a</sup> Sezione*

*Violenze sessuali e reati contro i minori*

*L'Operatore di Polizia - ruolo nella rete antiviolenza*

*Seminario:*

*Lavorare con le F.F.O.O. – Scambio di buone prassi nel  
contrasto alla violenza in genere*

*Bologna*

*12 settembre 2007*

relatore

V. Sovrintendente

Francesco Lo Nardo

## ☞ **Presentazione, saluti e ringraziamenti**

Lavoro in Polizia da più di 25 anni e sono addetto presso la 4<sup>a</sup> Sezione della Squadra Mobile della Questura di Bologna

Ringrazio chi ha voluto invitarmi a questo Seminario - La Fondazione En.A.I.P. e la Casa delle Donne per non subire violenza - nonché il signor Questore di Bologna per avermi concesso di parteciparmi in rappresentanza della Istituzione di cui mi vanto di far parte.

### ☞ La Sezione Specializzata – Istituzione e competenze

Per poter aver uno scambio di buone prassi, ritengo sia fondamentale conoscere le forze in campo e quali sono le loro competenze e potenzialità.

La Sezione Specializzata di cui faccio parte, unitamente ad altre 5 operatori di diverse qualifiche nasce nel 1998 a seguito della legge 269/98 sul contrasto alla prostituzione minorile / pedo-pornografia e turismo sessuale minorile.

Un anno dopo, alla stessa Sezione viene attribuita la competenza anche del contrasto alle violenze sessuali commesse su adulti.

Quindi il complesso quadro normativo a cui la Sezione fa riferimento è composto dalla legge 66/1996 sulle violenze sessuali – legge 269/98 sulla prostituzione minorile ed alla pedo-pornografia – legge 238/2003 misure contro la tratta delle persone.

Sostanzialmente la Sezione si occupa prevalentemente di abusi e violenze sessuali su minori e adulti - prostituzione e pornografia minorile – turismo sessuale minorile.

Da dicembre 2006 alla Sezione Specializzata è stato dato anche il compito di collaborare con la S.A.S.( Squadra Anti Setta), istituita a livello nazionale, monitorando il mondo dell'occulto di questa provincia, analizzando segnalazioni e dati ed intervenendo nella soluzione di crimini violenti, solitamente a sfondo sessuale.

### ☞ Altri Uffici di Polizia – Ufficio Minori e Polizia delle Comunicazioni

Ufficio Minori.

Non si può fare a meno di menzionare la sua esistenza in seno alla Divisione Anticrimine della Questura.

Esso, fino dalla sua istituzione avvenuta nel 1996, ha avuto funzioni di "pronto soccorso" con riguardo alle esigenze dei minori e delle famiglie in difficoltà, nonché di *raccordo* con gli altri enti ed organismi che si occupano delle problematiche dell'infanzia (quali gli Enti locali e i servizi socio-assistenziali, i Tribunali per i Minori, i Centri per la Giustizia Minorile, le Associazioni di volontariato ecc...).

In sintesi gli Uffici Minori si occupano di:

- ☞ maltrattamenti
- ☞ abbandono di minori
- ☞ uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori
- ☞ sfruttamento del lavoro minorile – riduzione in schiavitù

- ☞ evasione scolastica
- ☞ microcriminalità minorile
- ☞ ogni altro caso di disagio e difficoltà.

La Polizia delle Comunicazioni

Le citate leggi, hanno previsto anche l'istituzione di nuclei specializzati presso la Polizia delle Comunicazioni con le medesime competenze delle Sezioni Specializzate ma che contrastano la criminalità *on-line* anche con attività "sotto copertura" (creando siti appositi, acquistando materiale pedo-pornografico, ecc... )

- ☞ Alcune delle iniziative nazionali ed i siti internet rivolti ai minori:



Era il 1997



la più nota

Uno degli ultimi

### Servizio di emergenza "114"

Nasce con Decreto Interministeriale del 14.10.2002 elaborato dal Comitato Interministeriale per la Lotta alla Pedofilia – CICLOPE.


E' attivo in alcune città d'Italia (Palermo, Torino, Treviso ecc... ) e viene gestito dall'Associazione Telefono Azzurro

Ed in internet con i siti

GIOVANISSIMI – [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)



www.bambiniscomparsi.it



## ☛ Cenni sulla legge 66/1996 – Violenze sessuali e definizione di atti sessuali

Nel 1996 veniva unificato, nel nuovo testo dell'art. 609 bis c.p. le precedenti fattispecie tipiche del delitto di violenza carnale, di atti di libidine violenti e di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.

Il principio che aveva ispirato la nuova legge, è che ogni anche minimo attentato alla libera e compiuta realizzazione della sessualità dell'individuo costituisce di fatto una evidente violazione della più intima sfera della persona umana.

Tale principio inserisce correttamente la nuova normativa sui delitti sessuali, nell'ambito dei delitti contro la persona.

La vittima diventa primo attore del processo ed è un gran passo avanti se si pensa che fin ad allora in alcune aule si chiedeva di accertare se la vittima era avvezza o meno a rapporti sessuali.

Ciò a significare, forse, che nel processo aveva un ruolo più importante l'offesa alla morale pubblica ed al buon costume che non la violenza psicofisica ad un essere umano.

### Atti sessuali

La formula della nuova normativa appare effettivamente indeterminata e generica, non potendosi rinvenire in essa una nozione sufficientemente univoca di atto o comportamento sessuale che rifletta un significato consolidato nella letteratura scientifica o nello stesso linguaggio comune.

Tuttavia, va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale è ormai giunta costantemente a sostenere che:

*“ debbono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso le zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della vittima ed ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, dalla sostituzione di persona, dall'abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica.”*  
(CFR ex multis CASS Sez II 22/5/2003 ric. Masci)

La Corte Costituzionale si è espressa ritenendo del tutto irrilevante che l'autore consegua o meno un soddisfacimento erotico dal gesto.

Non solo, ma le motivazioni di condanna nelle ipotesi ad es. di toccamenti del seno superficiali e di brevissima durata, sono state pure motivate, anche se la condotta manifestava un'intensità assai ridotta, con carattere repentino e imprevedibile dell'atto, rientrando nel concetto di violenza, il quale avrebbe così impedito alla vittima di poter esprimere preventivamente il proprio dissenso.  
(Cassazione Terza Sezione Penale (Sent. 19718/07))

Confermata la condanna a un uomo che aveva spruzzato profumo a una ragazzina e poi l'aveva toccata

## Reato accarezzare i polsi a una minorenni

La Cassazione: sono una zona erogena. Per i giudici sfiorarli è un «atto vietato»

ROMA — Sfiare i polsi di una minorenni, accarezzarle la guancia e poi baciarla è un atto sessuale contro la legge. Anche se non c'è violenza, chi agisce in questo modo deve essere condannato. La Corte di Cassazione amplia la rosa dei comportamenti vietati dal Codice penale e inserisce tra le zone erogene anche i polsi e le guance. Per questo conferma la condanna a quattordici mesi di un sessantatreenne che aveva bloccato una giovane in motorino e, dopo averle rivolto pesanti apprezzamenti, le aveva spruzzato addosso del profumo per toccarla. La ragazzina fu portata in ospedale in stato di choc. Sconvolta per quella che definì «un'aggressione».

«La giurisprudenza elaborata da questa corte — si legge nella motivazione — ha avuto modo di stabilire che atti sessuali sono tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e a entrare nella sua sfera sessuale. Il riferimento al sesso comporta un rapporto corporeo corpori, che però non deve necessariamente limitarsi agli organi genitali, ma com-

### VIETATO TOCCARE I SENI



Assolutamente vietato toccare i seni. «Una rapida quanto indesiderata palpata al seno» è considerata violenza. Così avevano sentenziato i giudici di Cassazione nel febbraio del 2001, confermando una condanna

### SI ALLA PACCA SUL SEDERE



Via libera alla pacca sul sedere in ufficio. A condizione che sia «isolata e repentina». Se non c'è «intento libidinoso» non offende «la sfera sessuale della donna» che la subisce dal capo». Lo aveva deciso la Cassazione nel gennaio 2001

### ASSOLTO IL PIEDINO



Cercare maliziosamente il contatto non costituisce un «atto di libidine». I giudici con l'ermellino nel marzo 2000 avevano annullato la condanna contro un professore che aveva fatto il piedino a una sua studentessa

### I PRECEDENTI

## Pacche e baci, la mappa dei verdetti «sessuali»

ROMA — Un conto è toccare il sedere in modo isolato e repentino, illecito, to del caso scaturì che

### ☛ L'Operatore di Polizia – prerogative

L'operatore di Polizia che viene a contatto con vittime di abusi o violenze sessuali, sia esse minori o adulte, deve avere la consapevolezza che ogni sua iniziativa potrà portare a buon fine o pregiudicare l'esito delle indagini.

A maggior ragione, chi avrà l'importante compito di condurre gli atti investigativi, è necessario che possieda particolari qualità personali, ma tenga presente che ... (Miconi 2004,42)

..... aver naso, cioè, non solleva dalla necessità di apprendere le tecniche, così come l'essere esperti non esime dall'esercizio della sensibilità.

(Mezzagora, 1987,52)

Detto questo è importate che l'operatore all'atto dell'intervento,

Non faccia :

### ☛ promesse circa l'esito delle indagini

*si potrebbero non avverare e creerebbero sulla vittima ed i suoi familiare sfiducia nelle istituzioni*

### ☛ ipotesi, in presenza delle vittime o di chi li accompagna, su chi possa essere l'autore degli abusi o delle violenze

*si rischierebbe di stimolare "la giustizia fai date" o di creare falsi mostri*

### ☛ domande suggestive alla vittima soprattutto se minore

*è l'arma vincente per chi difende, da Costituzione, gli autori di questi effimeri delitti*

### ☛ minimizzare o enfatizzare l'evento

*è una ulteriore onta che subisce la vittima*

### ☛ sveli le tecniche investigative

non è raro che la vittima le riferisca all'indagato, si pensi ai casi di violenze intrafamiliari.

L'Operatore allora deve fare:

- ☞ domande aperte : alla vittima ( se non minore ) , ai testimoni  
*la migliore tecnica , è appurato, è quella del racconto libero*
  - ☞ intervenire quanto prima personale specializzato (scientifica – sezione specializzata - medico legale – psicologo – neuropsichiatra infantile)
  - ☞ conservi la scena del crimine, gli abiti , i reperti biologici (sangue, sperma o altro)
- oggi i processi si basano sempre più su perizie medico legali.*

E' necessario che l'operatore sappia che:

- ☞ la visita medica va fatta precocemente rispetto al momento del presunto abuso
- ☞ dopo 2-3 giorni le piccole lesioni riparano
- ☞ se sono trascorse più di 72 ore dal momento del fatto vengono a mancare le ragioni di una visita urgente e questa può essere più opportunamente posticipata e affidata a personale esperto in medicina legale

☞ L'investigazione

Ordinaria:

- ☞ Audizioni di testimoni, pediatra, medico curante (per l'audizione della vittima di età inferiore a 16 anni si procede di norma con incidente probatorio davanti al GIP ex art 392 del CPP)
- ☞ Acquisizione di disegni e/o scritti provenienti dalla vittima , certificati medici, referti

*Ciò si rivela molto utile anche nei casi di abusi sessuali intrafamiliari - maltrattamenti in famiglia – molestie persecutorie(Stalking)*

- ☞ Relazione Servizi Sociali – per comprendere contesto familiare anche dell'indagato

*Indispensabile per l'applicazione di misure coercitive o interdittive*

Tecnica:

- ☞ Intercettazione audio-video ambientali
- ☞ Intercettazione telefonica e internet
- ☞ Agenti infiltrati per acquisti simulati di materiale pornografico o nei voli charter dei sex tour

*Su questi, per ovvie ragioni, non entro nei particolari. Ma posso dirvi che si sono spesso rivelate ottime fonti di prova ed anche di prevenzione. In alcuni casi abbiamo potuto provare che il mostro non era tale. Questo a significare che il nostro scopo è la ricerca delle verità.*

☞ Consulenze tecniche di psicologi o neuro-psichiatri infantili

*E' importante sapere che dette consulenze hanno prevalentemente lo scopo di conoscere se la vittima , minore di anni 16, ha la capacità di testimoniare.*

*Infatti come sentenziato dalla Corte di Cassazione le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza – volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto –, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, co. 3 c.p.p. ed il disposto degli artt. 392 co. 1 bis e 398 co. 5 bis c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. V, 15 giugno 1999, n. 214295)*

#### ☛ Attività preventiva

Oltre al capillare controllo del territorio, opportunamente rafforzato dal Signor Questore con istituzione di nuove pattuglie nelle ore serali, ritenute statisticamente più a rischio:

- ☛ Corsi di formazione e aggiornamento degli operatori – in collaborazione con Enti e Associazioni;
- ☛ Seminari e incontri con giovani presso scuole (progetto Davide) e luoghi di svago, discoteche;
- ☛ Informazione alle vittime ( consapevoli e non), delle opportunità di essere seguite da Enti e Associazioni per interrompere l'escalation di violenze;
- ☛ Linea diretta con le associazioni che si occupano della difesa delle vittime di violenza e prostituzione – "Casa della donna – Giovanni XXIII- Carita ecc...)

#### ☛ Maltrattamenti in Famiglia

Molestie sul lavoro e persecutorie

Maltrattamenti e/o violenze per motivi razziali o religiosi.

Le indagini su questi reati, che risultano molto complesse, vengono comunque eseguite dalla Sezione Specializzata o dall'Ufficio Minori, anche se non concorre il reato di abuso o violenza sessuale.

#### ☛ D.Lgs. nr. 198/2006

Codice delle pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge nr. 246/2005

*Molte delle vittime di abusi e violenze sessuali sul lavoro, che ci hanno contattato non ne conoscevano l'esistenza.*

*Eppure è uno strumento che permette delle risoluzioni, in sede civile, più immediate a prescindere se si intende intraprendere o meno l'azione penale.*

*La querela per violenza sessuale è proponibile entro sei mesi.*

*E spesso ci troviamo a ricevere querele da vittime , soprattutto di molestie sessuali sul lavoro, che oltre alla volontà di perseguire l'autore del reato sperano in un congruo risarcimento.*

*Ma, in sede penale, ciò avviene dopo molto tempo , se avviene.*

- ☞ Gli strumenti giuridici a carattere cautelare e diversi dalla custodia in carcere o domiciliare
- ☞ Art. 403 c.c. – Tribunale per i Minorenni – tutela del minore - allontanamento dalla famiglia e collocazione in luogo protetto inserimento in programma
- ☞ Art 282 cpp – GIP Tribunale Ordinario – tutela della vittima - divieto di dimora dell'indagato presso l'abitazione familiare o altro luogo pertinente la vittima
- ☞ Artt. 342 bis e 342 ter c.c. – Giudice Civile - Ordine al coniuge o convivente di cessazione della condotta pregiudizievole e disposizione di allontanamento dalla dimora familiare con prescrizione, se necessaria, di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro e/o di istruzione del coniuge e dei figli.

*La peculiarità di quest'ultimo provvedimento è che il Giudice può disporre l'Ordine, su richiesta di una delle parti senza audizione di quella avversa, che comunque verrà interpellata entro 15 giorni. Ciò per garantire nel più breve tempo possibile la protezione della parte più debole. (modificato con legge n. 304/2003)*

*Le aggressioni coinvolgono generalmente legami affettivi e familiari. I lunghi tempi processuali, in questi casi specifici, permettono quasi sempre la reiterazione delle condotte ed il loro aggravamento ed aumentano il senso d'impunità nell'autore del reato. Queste alcune delle motivazioni che scoraggiano le donne dallo sporgere denuncia contro l'aggressore.*

**PRIMO PIANO** il Resto del Carlino SABATO 24 MARZO 2007

**EMERGENZA LEGALITA'**

# Stuprò una ragazzina ai Giardini Condannato a 4 anni di carcere

*Il marocchino fu riconosciuto dalla vittima, minorenni svedese*

di GILBERTO DONDI

**A**VEVA STUPRATO una ragazzina svedese, aggredendola in piena notte ai giardini Margherita. L'aveva violentata mentre lei, turista di 17 anni giunta proprio quel giorno in città, si era addormentata sul prato dopo aver partecipato a una festa con amici. L'episodio, che destò grande clamore, avvenne l'estate scorsa, nella notte tra il 15 e 16 luglio. Ieri il tribunale, in composizione collegiale (presidente Arnaldo Rubichi), ha condannato a 4 anni di carcere Hassine El Hadar, marocchino di 19 anni, arrestato nel giro di 24 ore dopo il fatto mentre passeggiava tranquillamente in pic-

no centro. Il pm Valter Giovannini aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi.

**LO STRANIERO** inizialmente aveva respinto le accuse, negando ogni addebito. Poi, dopo due mesi di carcere, aveva fatto marcia indietro e confessato tutto a Giovannini. «Sì, l'ho violentata io — aveva detto fra le lacrime —, ero alterato dall'alcol». Hassine, che resterà in carcere, era stato anche riconosciuto in un confronto all'americana in Questura dalla sua vittima e da alcuni amici della ragazzina. La

diciassettenne scandinava era arrivata in città con tre amiche, partite a fine giugno dalla Svezia per un giro in treno attraverso l'Europa. A Bologna conoscevano già alcuni ragazzi, da cui erano state ospitate.

**PUGNO DURO**  
Dieci anni invece a un albanese che nel 2004 violentò una prostituta

**QUELLA SERA** era in programma una festa di compleanno ai Giardini e, dopo aver bevuto e ballato, la giovane si era allontanata dal gruppo e si era messa a riposare sul prato. Vedendola addormentata, il marocchino le si era avvicinato sopra, iniziando un rapporto sessuale. Lei si era svegliata e subito ribel-

lata, urlando e graffiando l'aggressore, che si era perciò dileguato. Raggiunta dagli amici, la svedese aveva raccontato tutto.

**SEMPRE IERI**, in tribunale, è stato inoltre condannato a 10 anni di carcere un albanese che nella primavera del 2004, insieme a due complici, violentò, rapinò e malmenò una prostituta rumena di 27 anni. Il pm Giovannini aveva chiesto 10 anni e sei mesi per l'albanese, attualmente latitante. Il fatto accadde all'alba: la ragazza prima concordò la prestazione con l'uomo, poi fu portata in auto in una strada isolata. Dai sedili posteriori sbarcarono altri due albanesi e per la 'luciola' iniziò l'incubo.



*E' quasi un anno che giace in Parlamento un disegno di legge che prevede un inasprimento delle pene, l'introduzione di nuove figure di reato - come le molestie e le minacce persecutorie - ed il ricorso obbligatorio al giudizio immediato che accorcerà la durata del processo. Non è la bacchetta magica ma la sua approvazione, sarebbe un altro passo avanti alla lotta alle violenze.*

👉 Nuovi fenomeni di abusi e violenze sessuali:

<b>sabato sera</b>	<b>CRONACA NERA</b>	21 APRILE 2007 <b>17</b>
<p>Imola. Lei ha 17 anni, lui 19 da poco compiuti. Stanno insieme da un po' e lui le propone un «gioco»: filmarsi con il telefonino mentre fanno sesso. E' una cosa che rimarrà tra loro e, giura lui, non verrà mostrata a nessuno. Peccato che pochi mesi dopo, nel novembre 2006, quei quattro brevi filmati girino sui telefonini di tanti giovani imolesi e persino su eMule, un programma Internet di condivisione file usato in genere per scaricare film e canzoni. Le sequenze, dopo la denuncia da parte di un gruppo di professori e studenti della scuola frequentata dalla ragazza, finiscono sotto la lente d'ingrandimento della Polizia postale. Conclusione della vicenda: il «fidanzatino», che oggi ha 20 anni, è indagato all'interno di un'inchiesta aperta dal pm della Procura di Bologna Giuseppe Di Giorgio con un'ipotesi di reato piuttosto pesante, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e rischia dai sei ai dodici anni. Anche la famiglia della ragazza, che non</p>	<p>Filmare l'amore / Indagato un ventenne imolese</p> <h2>Video hard tra ragazzi scambiato su Internet</h2> <p><i>La denuncia dei professori e dei genitori di una studentessa oggi diciottenne. L'ex fidanzatino indagato per produzione e diffusione di materiale pedopornografico. La Polizia postale sta scandagliando i server imolesi.</i></p> <p><b>LE LEGGI</b></p> <p>In Italia la pedopornografia è punita secondo gli articoli 600 e seguenti del codice penale con pene che variano complessivamente dai 3 ai 12 anni. Sono punite produzione, distribuzione e detenzione, con o senza scopo di lucro, del materiale pedopornografico (per la produzione e la distribuzione dai sei ai 12 anni, per la detenzione massimo 3 anni). Il tutto vale anche se i soggetti hanno più di 14 anni o sono consenzienti. Due adolescenti che girano un filmato pornografico amatoriale che li ritrae coinvolti in atti sessuali e, successivamente, raggiunta la maggiore età, decidono di distribuirlo, sono perseguibili.</p> <p>sapeva nulla della diffusione delle immagini, ha sporto denuncia alla polizia. Non solo, potrebbero finire indagati pure i tanti giovani imolesi che hanno scaricato i filmati della coppia attraverso Internet oppure se li sono «passati» con i telefonini. Nel loro caso l'accusa sarebbe di detenzione di materiale pedopornografico, pena massima tre anni di carcere, reato che vale anche per chi ha meno di 18 anni, su iniziativa</p>	<p>della Procura dei minori. La polizia postale di Bologna sta tuttora scandagliando i server imolesi. L'obiettivo è capire, anche se è molto difficile proprio per la struttura di eMule, quante persone hanno scaricato il filmato. Non vi pare dubbio invece sul fatto che sia stato il giovane indagato, che si è visto perquisire e sequestrare il proprio pc, ad aver per primo riversato le immagini in rete. Lui nega, parla di amici che potrebbero avergli «sottratto» il video dal telefonino per poi «condividerlo» con eMule, ma la polizia postale sembra avere prove certe. Ora l'obiettivo è capire quanti hanno scaricato i filmati anche se sembra poco probabile la risoluzione, come avvenne in un caso analogo nel 2002 a Perugia, di indagare per detenzione di materiale pedopornografico tutti i «navigatori» che hanno scaricato le immagini. Sequenze che, tra l'altro, sono ancora online.</p> <p>c.cav. ▲</p>

**Prestazioni sessuali in videoconferenza**

Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via «web-chat», in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assumono il valore di prostituzione e rendono configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibili i collegamenti via Internet, atteso che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.

(Sez. III - 3 maggio 2006 n. 15158)

## ■ Le prospettive future :

- ☞ Formazione operatori nella valutazione del rischio di recidiva utilizzando anche il metodo SARA-S , che ritengo molto valido soprattutto per il contrasto dei maltrattamenti familiari e molestie persecutorie- stalking ;
- ☞ Seminari e incontri con la scuola e le associazioni culturali per l'integrazione nella vita sociale dei giovani e dei cittadini stranieri;

*In tutti gli incontri , corsi e seminari che a cui ho partecipato, ho dovuto rammaricarmi per l'assenza di operatori dell'istituzione scuola.*

*Ma è proprio ai giovani a cui dobbiamo rivolgerci per riprendere il cammino, che da qualche tempo sembra essere stato interrotto, per quella via che ci porta al rispetto dell'essere umano in quanto tale e non perché collocato in una classe sociale più o meno VIP.*

*Prova ne è che l'Università di Bologna ha recentemente adottato il Codice di comportamento per la tutela e prevenzione delle molestie morali e sessuali che prevede la figura del Consigliere di fiducia a cui potersi rivolgere nel caso in cui si ritenga di aver subito molestie.*

*Per i cittadini stranieri è necessario che essi vengano istruiti su quali sono i loro diritti e quali i loro doveri. E ciò ritengo sia indispensabile avvenga ancor prima ed e a prescindere dall'aver ottenuto o meno il permesso di soggiorno.*

*Le donne e gli uomini devono prendere coscienza che in questo paese da anni si lotta per le pari opportunità fra i sessi e che tutti noi dobbiamo contribuire attingendo dalle nostre culture, a volte molte diverse, tutto ciò che è può essere utile affinché questo avvenga.*

- ☞ Confronti fra gli operatori FF.OO. specializzati, operatori Pronto Soccorso violenze e Autorità Giudiziaria per aggiornamento protocolli.

*Dobbiamo conoscerci, il rapporto personale fra gli operatori nella rete antiviolenza, a qualsiasi livello, è a mio avviso una delle armi vincenti.*

*Riesce persino a scavalcare l'alto muro eretto dalla burocrazia.*

*Ma soprattutto permette di migliorare le prassi ed aggiornare i protocolli.*

## ■ Conclusione

Voglio concludere con la frase di una donna per le donne:

*"La violenza sulle donne cesserà soltanto quando ciascuno di noi sarà pronto ad assumersi l'impegno: a non commetterla, o a non permettere che altri la commettano, a non tollerarla, o a non arrendersi finché essa non sarà eliminata in ogni parte del mondo."*

Irene Khan, Segretaria Generale di Amnesty International

*Vice Sovrintendente  
Francesco Lo Nardo*

**QUESTURA DI BOLOGNA**  
**SQUADRA MOBILE**  
**4<sup>A</sup> SEZIONE**  
VIOLENZE SESSUALI  
E  
REATI CONTRO I MINORI

piazza G.Galilei, 1 – 40100 Bologna  
Telefono 0516401625 – fax 0516401602  
e-mail: francesco.lonardo@poliziadistato.it